

Approvazione del Codice di Procedura Civile
REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n.1443

TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO I
Delle impugnazioni in generale

Art. 335.

RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI SEPARATE

1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.